



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2007

N. della Sezione: 2145/2007

OGGETTO:

Ministero della giustizia – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “*Modifiche al d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia*”.

La Sezione

Vista la relazione rimessa con nota

Pos. 4/2-512 del 30 maggio 2007

con la quale il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo – chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Filoreto D’Agostino

PREMESSO:

Riferisce l’Amministrazione che la disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.

L'Amministrazione avverte l'esigenza di talune modifiche di quel testo regolamentare preordinate a:

individuare un assistente del Capo Segreteria del Ministro;

istituire le figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni, del Consigliere politico e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza;

eliminare la sperequazione retributiva tra Vice capi degli uffici di gabinetto e legislativo, essendo allo stato riservata solo ai Vice capi con funzioni vicarie la corresponsione di un emolumento accessorio.

Per queste finalità è stato predisposto lo schema in oggetto, composto di tre articoli.

Il primo reca la rubrica "*Assistente del Capo della segreteria del Ministro*";

il secondo riguarda i Consiglieri del Ministro e i Vice capi degli uffici di diretta collaborazione;

il terzo articolo reca il divieto di nuovi e maggiori oneri.

CONSIDERATO:

Il testo sottoposto al parere della Sezione segue il metodo della novella al d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315. La scelta redazionale è senz'altro condivisibile, anche tenendo conto della natura meramente modificativa delle innovazioni proposte con lo schema in esame.

Di queste va sicuramente obliterata la prima, relativa alla configurazione, per il mezzo dell'aggiunta di un periodo all'articolo 5, comma 1 del citato d.P.R. n. 315 del 2001, di un assistente designato dal Capo della segreteria.

La figura in questione non assume alcuna rilevanza esterna, ma, come esplicitamente recita la stessa norma, svolge "*attività amministrative espressamente delegategli*" dal Capo della segreteria. E' del tutto conforme alle più consuete tecniche organizzative che il Capo di un ufficio deleghi il compimento di alcuni affari al personale della struttura senza che ciò imponga alcuna espressa previsione normativa.

E' bene, infatti, rammentare che la segreteria del Ministro costituisce un ufficio nel quale sono individuate, per tradizione e per costanti riferimenti

normativi, due sole figure alle quali è riconosciuto il potere di esercitare attività di raccordo con gli uffici c.d. di *line*: il Capo segreteria e il Segretario particolare. La previsione di un assistente non altera le competenze di tali soggetti.

La norma proposta è, per molti versi, del tutto inutile (ben potendo il Capo della segreteria individuare, all'interno della struttura, uno o più soggetti per una peculiare collaborazione, senza che ciò alteri le competenze di raccordo tipiche dell'Ufficio di *staff*) e, sotto altri profili, si pone in contrasto con consolidati principi organizzativi, secondo i quali la composizione degli uffici e la loro struttura di base resta evidentemente fuori dalla previsione ordinamentale, essendo affidata alla metodica di organizzazione interna e non certo a prescrizioni operanti nell'ordinamento generale.

La seconda modificazione concerne una specificazione di quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che così dispone: *“Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.”*

Il precetto qui trascritto sembra pienamente autorizzare la nomina di collaboratori in vesti di consigliere, alle condizioni e nei limiti previsti nella disposizione medesima e nella prescrizione legislativa di riferimento (art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Quanto previsto nel comma 3 *bis* (del quale lo schema in esame propone l'aggiunta)

non sembra incidere in modo apprezzabile su quel potere ministeriale e sulle sue modalità di esercizio.

La previsione specifica di singole professionalità in sede regolamentare conduce peraltro al rischio di aggravare e di rendere poco fluida l'attività degli uffici di diretta collaborazione tutte le volte che nuove e diverse professionalità si rendano indispensabili per una compiuta acquisizione degli elementi utili alle decisioni del preposto al dicastero. In tale evenienza si renderebbe, infatti, necessaria una ulteriore modificazione regolamentare, subordinata alle dilatazioni dei tempi tecnici indispensabili, in ragione degli incombeni da espletare, per la immissione nell'ordinamento generale.

Quale che sia la metodica che sarà seguita dall'Amministrazione (obliterazione della norma in esame e ricorso ai poteri conferiti dal precedente comma 3 dell'art. 12 d.P.R. n. 315 del 2001 ovvero mantenimento della disposizione recata nel comma 3 bis dello schema in esame), non può essere in ogni caso condiviso l'intento di radicare tra le figure di collaborazione diretta quella del "consigliere politico". A prescindere dal rilievo che la competenza politica è prerogativa del Ministro in virtù dell'investitura ad opera del Presidente della Repubblica ex articolo 92, c. 1 Cost., è comunque certo che l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente la nomina di "*esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni*". La consulenza politica, che presuppone per dir così le particolari professionalità e specializzazioni per tragarle in un ambito valutativo del tutto peculiare, non rientra tra quelle richiamate dal testo legislativo e dalla sopra trascritta disposizione regolamentare. E' pertanto indispensabile l'eliminazione di quella figura di consigliere.

Rispetto alla perequazione del trattamento economico tra Vice capi uffici con funzioni vicarie e non, è opportuno sottolineare come non si riveli del tutto pacifica l'affermazione della totale equiparazione tra soggetti investiti di funzioni vicarie e altri che tale posizione non rivestono. La scelta di rendere omogenee da un punto di vista economico quelle posizioni è perciò il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale. Su quest'ultima si

può assentire indipendentemente dal richiamo ai valori recati nell'articolo 3 e 97 della Costituzione, che richiederebbero, è bene aggiungere, un più congruo discorso giustificativo. Si tratta, in definitiva, di una specifica scelta organizzativa di merito, che non appare incongrua o irrazionale.

La Sezione postula, peraltro, che nell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ci sia solo un Vice capo con funzioni vicarie. Diversamente, per la logica perequativa seguita per i Vice capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), dovrebbe prevedersi una identica estensione del trattamento anche al Vice capo privo di funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

L'articolo 3, infine, va riformulato eliminando la parte discorsiva e illustrativa propria della relazione ma poco coerente alle più asettiche e sintetiche formulazioni normative.

Se ne consiglia la seguente diversa scrittura:

“L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5 lettera b) disposta nell'articolo che precede, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica”.

Si rammenta, infine, che va aggiunta in calce la formula di inserzione.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole a condizione che siano introdotte le modifiche come da motivazione.

Visto

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Licia Grassucci)

